

COMUNE DI LUCERA

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Ditta U.I.T.S.

OGGETTO: Provvedimento di esclusione dalla procedura VAS del progetto per la "COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI POLIGONI DI TIRO AD ARIA COMPRESSA A CIELO APERTO E CHIUSO, CON PERTINENZE", sito inc. da "Trentatrè ", riportato in catasto al F. 19 p.IIa n. 173.

Ditta: Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.) – Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) – Sezione di Lucera.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO AMBIENTE

VISTA la Legge n. 4 del 12 febbraio 2014, semplificativa dei procedimenti amministrativi contenente, tra le altre, modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012, (*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*) e alla Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 19 (*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico- amministrativo e consultivo e di semplificazione dei provvedimenti amministrativi*), che al comma I dell'art. 10 - Modifiche e integrazioni all'art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012 - apporta le seguenti variazioni e integrazioni: "*comma 3. Ai comuni è delegato l'esercizio anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra;*

RICHIAMATA la Delibera della G.M. n. 204 del 05.07.2016 con la quale, nelle more della costituzione di una struttura comunale autonoma per la VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., quale responsabile del servizio ambiente del Comune di Lucera, è stato designato responsabile della procedura VAS relativa al progetto "*Impianto di poligoni di tiro a fuoco di 1^a categoria ed aria compressa a cielo aperto e chiuso, con annesso pertinenze- sezione locale T.S.N. - ULTS., riportato in catasto al F. 19 p.11a n. 173*";

VISTA la nota prot. n. 45902 del 22.09.2016 dell'autorità procedente, dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica - Gestione di Piani e programmi di Trasformazione e Riqualficazione Urbana - Edilizia Pubblica e Privata - Suap - Espropriazioni, avente per oggetto "*Attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure VAS del progetto "Impianto di poligoni di tiro a fuoco di 1^a categoria ed aria compressa a cielo aperto e chiuso, con annesso pertinenze- sezione locale T.S.N. - U.I.T.S., riportato in catasto al F. 19 p.11a n. 173, in variante ai sensi della L.R. n. 13/2001 art. 16*";

VISTA la relazione tecnica con relativi elaborati a firma della S.T.P. Damiani & Partners S.r.l con la quale è stato chiesto di ritenere escluso dalla procedura VAS il progetto summenzionato ai sensi dell'art. 7, comma 7.2 lett. "e" del Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013;

CONSIDERATO che l'intervento proposto risulta sostenibile dal punto di vista ambientale e che per esso possono ritenersi assolti gli adempimenti in materia VAS in quanto:

1. non ricade in zone a elevata sensibilità ambientale di cui all'allegato I del R.R. n. 18/2013 e interessa superfici inferiori ad un ettaro;
2. non deriva da modifiche di perimetrazione dei comparti di intervento di cui al paragrafo 7.2 lett. "a" -V- del R.R. n. 18/2013;
3. non è da sottoporre a valutazione di incidenza (livello II valutazione appropriata) non essendo l'area oggetto dell'intervento ricompresa nella rete Natura 2000 quale area SIC-ZSC-ZPS;
4. non costituisce quadro di riferimento per la realizzazione di opere soggette alle procedure di autorizzazio-

ne integrate ambientali, prevenzione del rischio di incidente rilevante o localizzazione di industrie insalubri di prima classe;

5. non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo "A" o "B" oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale, ai sensi del piano di tutela delle acque, siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale, aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs 155/2010, ovvero zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;
6. non prevede gli espunti di ulivi monumentali o altri alberi di interesse monumentale secondo la disciplina nazionale e regionale vigente;
7. non comporta ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5000 mc;

per i motivi espressi in premessa

DICHIARA

in qualità di Autorità competente, di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 7, comma 7.2 lettera "a" del Regolamento Regionale n. 18 del 19.10.2013, di attuazione alla legge regionale n. 44 del 14.12.2012, l'intervento di *"Impianto di poligoni di tiro a fuoco di 1^a categoria ed aria compressa a cielo aperto e chiuso, con annesse pertinenze - sezione locale T.S.N - riportato in catasto al F. 19 p.lla n. 173, in variante ai sensi della L.R. n. 13/2001 art. 16"*.

Il presente provvedimento, al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi.

Lucera, lì

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO AMBIENTE
Responsabile della procedura VAS
Dott. Francesco PELLEGRINO